



Consulenza direzionale, Ingegneria e Servizi per la SCUOLA

Comunicazione in merito alla pubblicazione degli esiti scolastici anno 2020/21

Gentile Dirigente,

le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di conoscibilità stabilito dal Ministero dell'Istruzione. A ribadirlo è il Garante per la protezione dei dati personali, con un'apposita FAQ.

Gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono dunque pubblici. Ma servono alcune accortezze.

Infatti, il Garante precisa che nel **pubblicare i voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni**, l'istituto scolastico deve evitare di fornire informazioni sulle condizioni di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti. Il riferimento alle "prove differenziate" sostenute, ad esempio, dagli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) non va inserito nei tabelloni, ma deve essere indicato solamente nell'attestazione da rilasciare allo studente.

Per quanto concerne la **pubblicazione degli scrutini on-line**, il problema è emerso in particolare lo scorso anno, quando, a causa della pandemia, il MI aveva ritenuto opportuno evitare assembramenti a scuola per visionare i tabelloni.

L'Autorità Garante, in proposito, aveva chiarito che **"a differenza delle tradizionali forme di pubblicità degli scrutini - che oltre ad avere una base normativa consentono la tutela dei dati personali dei ragazzi - la pubblicazione online dei voti costituisce una forma di diffusione di dati particolarmente invasiva, e non coerente con la più recente normativa sulla privacy"**. Per questo sostanzialmente il Garante si era detto d'accordo con la linea del MI di **indicare l'ammissione degli studenti soltanto sul registro elettronico e non sull'albo on-line**.

Una volta esposti, infatti, i voti rischiano di rimanere in rete per un tempo indefinito e possono essere, da chiunque, anche estraneo all'ambito scolastico, e per qualsiasi fine, registrati, utilizzati, incrociati con altri dati presenti sul web, determinando in questo modo una ingiustificata violazione del diritto alla riservatezza degli studenti, che sono in gran parte minori, con possibili ripercussioni anche sullo sviluppo della loro personalità, in particolare per quelli di loro che abbiano ricevuto giudizi negativi.

La necessaria pubblicità agli esiti scolastici - aveva concluso il Garante - può essere peraltro realizzata, senza violare la privacy degli studenti, prevedendo la pubblicazione degli scrutini non sull'albo on line, ma, utilizzando altre piattaforme che evitino i rischi sopra evidenziati".

Tutto ciò premesso lo scorso anno con la Nota 9168 del 9 giugno 2020 che integrava la precedente Nota 8464 il Ministero dell'Istruzione ci chiariva che la pubblicazione degli esiti degli scrutini e degli esami risponde ad un obbligo di pubblicità e trasparenza regolato dall'art. 96, comma 2, del Codice Privacy, D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. 101/2018, che viene assolto attraverso l'affissione nell'albo dell'istituto, come tra l'altro correttamente indicato nelle O.M. 9 e 10/2020 relative all'esame di stato del primo e secondo ciclo.



Consulenza direzionale, Ingegneria e Servizi per la SCUOLA

A confermare il divieto per le istituzioni scolastiche di pubblicare sull'albo on line gli esiti degli studenti al termine dello scrutinio, è lo stesso art. 96 sopra richiamato che, al comma 1, indica come unica possibilità quella data alle istituzioni scolastiche di "comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti formativi, intermedi e finali, degli studenti", su richiesta degli stessi "al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero" e di trattarli successivamente "esclusivamente per tali finalità".

Relativamente alle operazioni di scrutinio, l'O.M. 11/2020, opportunamente prevede la pubblicazione in chiaro degli esiti degli scrutini debba riferirsi alla sola indicazione per ciascuno studente **"AMMESSO" o "NON AMMESSO"** alla classe successiva. Lo stesso si prevede per gli esiti degli scrutini di ammissione agli esami di stato del secondo ciclo.

Quanto alla possibilità di pubblicazione on line degli esiti, la nota prevede che sarà possibile pubblicare in via esclusiva gli esiti delle classi intermedie, con la sola indicazione per ciascuno studente **"AMMESSO" o "NON AMMESSO"** alla classe successiva, **esclusivamente nell'area riservata del registro elettronico a cui accedono studenti e famiglie della classe di riferimento.**

I voti in decimi, anche inferiori a sei, riferiti alle singole discipline saranno invece riportati, oltre che sul documento di valutazione, anche nell'area riservata a cui può accedere, con le proprie credenziali, solo ogni singolo alunno e ogni singola famiglia.

La nota 9168 rappresenta un importante e definitivo chiarimento sulla questione già ampiamente discussa della pubblicità degli esiti degli scrutini.

Non esiste infatti alcuna base giuridica che possa giustificare la diffusione dei dati personali degli alunni sul web ai fini della pubblicità degli esiti, al contrario la normativa vigente richiama l'osservanza da parte delle istituzioni scolastiche del diritto alla riservatezza degli studenti.

Le limitazioni che il Codice Privacy impone alla pubblicità degli esiti costituiscono pertanto un'eccezione alle previsioni dell'art. 32 della legge 69/2009 che dispone che le pubbliche amministrazioni assicurino la pubblicità legale degli atti amministrativi attraverso la pubblicazione sul sito web.

Pertanto, nonostante la normativa vigente sulla trasparenza, sulla pubblicità legale e il CAD siano in forte contrasto con quanto appena illustrato è **CONSIGLIABILE rispettare quanto dettato dalla nota MI. n. 9168 anche in considerazione dell'appoggio ricevuto dal Garante per la Protezione dei Dati Personali.**

Tale modalità di pubblicazione si deve estendere a tutte le pubblicazioni inerenti le fasi finali di valutazione e ammissione dell'anno scolastico ivi compresi le ammissioni dei candidati privatisti all'esame di stato.

Tutto ciò premesso per le classi intermedie si consiglia di procedere tramite l'affissione del TABELLONE CARTACEO presso l'istituzione scolastica, consultabili nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza anti-Covid vigenti, ed attraverso il registro elettronico limitando alla sola

indicazione per ciascuno studente delle diciture **"AMMESSO"** o **"NON AMMESSO"** alla classe successiva, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, di riportare in calce ad ogni tabellone (sia in versione cartacea che digitale un disclaimer di non diffusione dei dati personali contenuti nei tabelloni).

I voti in decimi, anche inferiori a sei, riferiti alle singole discipline saranno invece riportati, oltre che sul documento di valutazione, anche nell'area riservata a cui può accedere, con le proprie credenziali, solo ogni singolo alunno ed ogni singola famiglia.

In relazione agli esiti degli esami di stato del secondo ciclo di istruzione l'Ordinanza Ministeriale n. 53 del 03/03/2021 Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 l'Articolo 25 (Pubblicazione dei risultati) Rubrica quanto segue:

1. L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla sottocommissione, è pubblicato al termine delle operazioni di cui all'articolo 24 **tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione**, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.

2. Il punteggio finale è riportato, a cura della sottocommissione, sulla scheda di ciascun candidato e sui registri d'esame.

3. L'esito della parte specifica dell'esame EsaBac ed EsaBac techno, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, è pubblicato, per tutti i candidati, nelle modalità di cui al comma 1, con la formula: "Esito EsaBac/EsaBac techno: punti..." in caso di risultato positivo; con la sola indicazione "Esito EsaBac/EsaBac techno: esito negativo" nel caso di mancato superamento dell'esame relativo a detta parte specifica.

4. Nel caso degli studenti che conseguono agli esami la votazione di cento/centesimi con l'attribuzione della lode, l'istituzione scolastica provvede, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, all'acquisizione del consenso dei medesimi ai fini della pubblicazione dei relativi nominativi nell'Albo nazionale delle eccellenze.

Resto a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento

Il DPO

Ing. Edoardo Maria DUILIO